

calcoli su tale minerale erano stati sbagliati fin dall'origine, sia per la quantità che per la qualità, essendo il costo di estrazione, superiore al valore reale del minerale stesso sul mercato.

In tale stato di cose, sperare di trovare un terzo acquirente degli immobili ipotecati, era impossibile, mentre era anche inaccettabile l'offerta della Società che l'Istituto si rendesse cessionario pro - soluto dei beni ipotecati.

Poiché dalla relazione Compagna risultava anche che la Società, nel 1932 aveva venduto il bosco ceduo esistente sui terreni ipotecati, violando, in tal modo, il diritto del creditore ipotecario, l'Ufficio Legale dello Istituto ritenne si dovesse provocare il fallimento della Società richiamando le relative responsabilità degli amministratori per tale fatto e per altri di cui esisteva traccia non solo negli atti, ma anche nei verbali delle assemblee della Società stessa 1932-1933.

Il Direttore Generale autorizzò la procedura e venne notificato il secondo precetto immobiliare 22 febbraio 1934 all'effetto di creare il fatto morale della cessazione dei pagamenti.